
Comune di Flaibano

Provincia di Udine

Prot. n. 3665 del 29/06/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2013 N° 00013 del Reg. Delibere
Copia conforme

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/06/2013 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

FABBRO STEFANO	SINDACO	presente
PICCO LUCA	VICESINDACO	presente
PANDOLFO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	assente
PICCO AMO	ASSESSORE	presente
DE MICHIELI VALDI	ASSESSORE	assente
MATTARA MARIA	CONSIGLIERE	assente
PICCO GERMANA	CONSIGLIERE	presente
PICCO IVANO	CONSIGLIERE	presente
PECILE EROS	CONSIGLIERE	presente
CRUCIATTI MORIS	CONSIGLIERE	presente
GUBIAN RENATO	CONSIGLIERE	presente
CEROI FRANCO	CONSIGLIERE	presente
FABBRO FEDERICO	CONSIGLIERE	presente

Assiste il segretario comunale Sig. **FIorenza dott. Carlo.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FABBRO STEFANO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

DATO ATTO che:

- detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- l'aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;
- dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può superare l'importo di Euro 400,00.=;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/92 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale);
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina dell'imposta municipale propria apportate dalla Legge 20 dicembre 2012, n. 228, la quale prevede in particolare:

- articolo 1, comma 380, lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- articolo 1, comma 380, lettera f): è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- articolo 1, comma 380, lettera g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VERIFICATO che dalle stime di gettito effettuate dall'ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente, atto a garantire l'erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto mantenendo ferme le aliquote e le detrazioni già stabilite con propria deliberazione n. 26 del 27/09/2013 e concedendo una aliquota agevolata pari allo 0,46% all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili del servizio espressi precedentemente sulla proposta, ai sensi dell'art. 49, 1° co. del T.U.E.L., approvato con D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, così come risultano in calce alla presente delibera;

VISTO l'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, N. 21 e successive modifiche;

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), espressi per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2013 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) già in vigore per l'anno 2012 e precisamente:
 - **aliquota base 0,80%**;
 - **aliquota ridotta** per abitazione principale e relative pertinenze **0,50%**
 - **aliquota ridotta** per le categorie C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 **0,76%**
 - **aliquota ridotta** per fabbricati rurali ad uso strumentale **0,2%**
3. di fissare un'**aliquota ridotta** pari allo **0,46%** per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di confermare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può superare l'importo di Euro 400,00.=;
5. di confermare che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l'imposta comunale sugli immobili;
6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. di trasmettere telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con successiva e separata votazione e con n. 10 (dieci) voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, il presente atto, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, N. 21 e successive modifiche.

OGGETTO: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

espresso su proposta di delibera inerente il seguente argomento:
**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.**

**X FAVOREVOLE
CONTRARIO**

**Il Responsabile
F.to MICHELIZZA dr.ssa Patrizia**

PARERE DI REGOLARITÀ Contabile

**X FAVOREVOLE
CONTRARIO**

**Il Responsabile
F.to DI BERNARDO rag. Luigina**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to FABBRO STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to FIORENZA dott. Carlo

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 29/06/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 14/07/2013.

Comune di Flaibano, li 29/06/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia VIOLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 29/06/2013 al 14/07/2013, e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Comune di Flaibano, li

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 29/06/2013 con protocollo n° 3660.
La presente deliberazione è stata comunicata al CO. RE. CO. di Provincia di Udine:
il con protocollo n° a seguito richiesta di controllo di legittimità da parte di _____
ivi pervenuta in data _____ prot. n. _____


Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 27/06/2013

Art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni -
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to FIORENZA dott. Carlo

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
Comune di Flaibano, li 29/06/2013



Il Responsabile
Claudia Viola